

SEZIONE "A"

PROTOCOLLO PER LA TENUTA DELLE UDIENZE CIVILI

Articolo 1


Nel caso di spostamento dell'udienza di prima comparizione rispetto a quella indicata in atto di citazione, il relativo provvedimento sarà comunicato alle parti costituite.

Articolo 2

1. In ciascuna udienza verrà fissato un numero adeguato di cause, tale da consentire una trattazione, effettiva e decorosa, per ciascuna di esse.
2. Per ciascuna causa, o gruppo di cause, sarà fissata una fascia oraria di trattazione.
3. Le fasce orarie iniziali dell'udienza -indicativamente dalle ore 9,00 sino alle ore 10,30 - saranno riservate alla trattazione delle cause per le quali sono prevedibili adempimenti di breve durata (ad esempio: udienze di prima comparizione; udienze di precisazione delle conclusioni; udienze di discussione orale in cause di particolare semplicità; udienze di ammissione prove, affidamento incarichi a C.T.U.).
4. Le fasce orarie successive saranno riservate alla trattazione delle cause per le quali devono essere svolte attività di più lunga durata, o comunque di durata non prevedibile (ad esempio: prove per testi, audizione delle parti, discussione di procedimenti cautelari e possessori).
5. Il giorno dell'udienza sarà affisso sulla porta del locale in cui questa si tiene l'elenco delle cause che saranno trattate con l'indicazione della relativa fascia oraria; le cause comprese nella medesima fascia oraria verranno singolarmente chiamate secondo l'ordine indicato nel ruolo, tranne comprovate esigenze di anticipazione, delle parti o dei difensori, che verranno valute dal giudice. Nel provvedimento con cui dispone il rinvio della causa, il Magistrato indicherà anche la fascia oraria di trattazione.

Articolo 3

1. L'udienza non è pubblica per cui ciascuna causa verrà trattata alla presenza delle sole parti interessate.
2. All'udienza potranno partecipare solo i difensori delle parti, ovvero, in mancanza, i sostituti ai quali sia stata attribuita delega anche orale.
3. I sostituti processuali dovranno essere iscritti all' Albo tenuto dal Consiglio



dell'Ordine degli Avvocati di Teramo. Nel caso di sostituzione richiesta a colleghi diversi da quelli preventivamente indicati, il difensore dovrà conferire a tale sostituto specifica delega.

All'udienza sono altresì ammessi i praticanti avvocati facenti parte dello studio dei difensori delle parti, per i soli fini della pratica forense.

4. E' consigliabile che tutti gli avvocati ed i praticanti abilitati si rechino in udienza muniti del tesserino di riconoscimento, rilasciato dal competente Consiglio dell'Ordine, al fine di esibirlo al Giudice su eventuale richiesta di quest'ultimo.

5. Sia il giudice che i procuratori delle parti porranno la massima cura nel rispetto dell'orario fissato per l'inizio dell'udienza e per la trattazione di ciascun procedimento, salvi, naturalmente, gli eventuali slittamenti determinati dall'imprevedibile protrarsi della trattazione dei procedimenti precedenti.

6. La contumacia della parte assente non potrà mai essere dichiarata prima del decorso di un'ora dall'inizio dell'udienza.

7. Il provvedimento di rinvio o di cancellazione della causa dal ruolo, ai sensi degli artt. 181, 309, 348 cpc., sarà adottato dopo il decorso di un'ora dal termine della fascia oraria fissata per la trattazione della causa stessa ovvero, in ogni caso - quindi indipendentemente dal tempo decorso dall'orario fissato per la trattazione della causa stessa - al termine dell'udienza.

Articolo 4

Ove, nel corso dell'udienza, si verifichi un significativo slittamento dell'orario indicato per le cause successive, dovuto al protrarsi della trattazione di altre cause od a motivi contingenti, il Giudice ne darà tempestiva comunicazione agli avvocati ed alle parti in attesa, procurando di fissare un nuovo orario differito, preferibilmente nella stessa giornata.

Articolo 5


Quando si renda necessario il rinvio dell'udienza, per impedimento del Giudice e anche del suo sostituto, sarà dato tempestivo avviso dalla Cancelleria anche al Consiglio dell'Ordine.

Articolo 6

1. I difensori signaleranno tempestivamente al Giudice (ed eventualmente al CT.U.) gli accordi transattivi intervenuti tra le parti;

2. Qualora il difensore abbia ragione di ritenere che, per motivi sopravvenuti, la trattazione di una causa sia destinata a durare più del tempo preventivato, avvertirà l'altro difensore ed insieme a lui si recherà dal giudice per concordare un nuovo orario.

3. Nel caso in cui il difensore venga a conoscenza della necessità di rinviare l'udienza di prova, per avere i testi o la parte da interpellare comunicato la loro

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The first signature is a cursive name, and the second is a stylized mark or signature.

impossibilità a presentarsi, avvertirà l'altro difensore ed insieme a lui si recherà dal giudice per concordare una nuova udienza di prova.

4. I difensori avvertiranno tempestivamente il giudice della mancata presenza personale delle parti all'udienza fissata per la comparizione personale delle stesse.

Articolo 7

1. In caso di mancata presenza di uno dei difensori nella fascia oraria fissata per la trattazione della causa, l'altro o gli altri difensori cercheranno di contattare il difensore assente per informarsi dei motivi del ritardo e della sua possibile durata.

2. L' Avvocato, nel costituirsi in giudizio ed in ogni altra fase del procedimento, curerà il deposito non solo della copia degli atti, ma anche di tutti i documenti prodotti per i difensori costituiti in giudizio, anche se non si tratta di controparti.

Articolo 8

1. I difensori provvederanno a segnalare tempestivamente in cancelleria i cambi di indirizzo dello studio presso il quale è stato eletto domicilio all'inizio della causa.

Analoga segnalazione riguarderà le variazioni del numero di telefono e/o di fax e dell'indirizzo di posta elettronica.

2. Nel caso di nomina di un collegio di difesa, verrà prestata particolare attenzione affinché sia individuato con chiarezza il difensore presso il quale è eletto domicilio.


Articolo 9

Nei casi in cui la trattazione di determinate cause si prospetti di particolare complessità e/o riservatezza potranno essere fissate, ove se ne ravvisi la opportunità, udienze straordinarie in giorni ed orari diversi da quelli stabiliti dal calendario giudiziario per il singolo magistrato (e quindi anche in orario pomeridiano), compatibilmente con gli impegni dei difensori.

Articolo 10

1. Potranno essere disposti rinvii delle udienze per favorire lo svolgimento di trattative, salvo il potere-dovere del giudice di verificarne la serietà anche mediante comparizione delle parti ex art.117 c.p.c.

2. In ogni caso si darà atto nel verbale delle ragioni e della durata del rinvio richiesto congiuntamente dalle parti.



Articolo 11

Quando si renda necessario il rinvio dell'udienza per impedimento sia del giudice sia del suo sostituto, fermo il tempestivo avviso ex art. 6, si cercherà di garantire la trattazione dei procedimenti fissati per l'udienza non tenuta in una udienza, eventualmente straordinaria, da fissarsi comunque in tempi ravvicinati e contenuti nell'arco temporale massimo di tre mesi dalla data originariamente fissata.

Articolo 12

1. I giudici e i difensori avranno cura di giungere all'udienza con una effettiva conoscenza della causa.
2. La conoscenza della causa dovrà essere assicurata anche dal sostituto processuale del difensore.

Articolo 13

I difensori ed i loro collaboratori eviteranno in qualunque caso di portare fuori dal locale ove si tiene l'udienza fascicoli, atti, verbali di udienza, perizie ed in genere documenti inseriti nel fascicolo d'ufficio, se non previa espressa autorizzazione del giudice.

Articolo 14

1. I difensori indicheranno il nominativo dei singoli testimoni per ogni capitolo di prova.
2. I difensori eviteranno che l'indicazione dei capitoli di prova faccia generico riferimento ai punti della narrativa degli atti difensivi, con mera premessa della formula "vero che".
3. Il Giudice nel fissare l'udienza di prova indicherà anche l'orario e il numero dei testi da escutere.
4. I difensori provvederanno a citare i soli testi di cui è fissata l'audizione per ciascuna udienza, almeno venti giorni prima dell'udienza, al fine di favorire l'effettiva presenza del teste citato. Nella citazione i difensori avranno cura di indicare l'orario fissato per l'escussione di ciascun teste.
5. I difensori si atterranno scrupolosamente alla disposizione di cui all'art. 84 disp. att. c.p.c., così da evitare la presenza di terzi estranei al processo durante l'assunzione della prova.

Two handwritten signatures in black ink, one larger and more stylized, the other smaller and more compact, located at the bottom right of the page.

Articolo 15

1. Ove richieda l'ammissione di c.t.u., il difensore formulerà una proposta di quesito. I difensori delle altre parti, nelle loro memorie istruttorie, formuleranno proposte di modifica e/o integrazione del quesito proposto dal richiedente la c.t.u.

2. Nell'ordinanza ammissiva della C.T.U. il giudice:

- provvederà a formulare i quesiti da sottoporre al consulente, salva in ogni caso la discussione con i difensori delle parti circa il contenuto e/o l'integrazione degli stessi.
- incaricherà il c.t.u. di svolgere alla presenza anche dei Procuratori delle parti il tentativo di bonario componimento della controversia;
- nel caso di provvedimento ammissivo di c.t.u. emesso fuori udienza, disporrà che l'ordinanza sia comunicata al c.t.u. e alle parti per intero.

Articolo 16

Gli Avvocati, su richiesta del giudice, avranno cura di depositare i propri atti del processo attraverso le funzionalità del processo civile telematico.

